



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

Sezione Controversie di Lavoro

In composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Emanuela Vitello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa di primo grado iscritta al n. 1248 dell'anno 2013 e vertente

TRA

MASSIMO FELICE LOMBARDI , rappresentato e difeso dall' Avv. FONTANA GIUSEPPE e dall' Avv. MEGNA VITTORIANA per procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

HOLDING CIVITAVECCHIA SERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. IVAR GALIOTO, dall' Avv. ALDO CALZA e dall' Avv. FILIPPO SAVINA NICCI; per procura a margine della copia notificata del ricorso avverso;

RESISTENTE

E

COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. DOMENICO OCCAGNA per procura generale alle liti con atto a rogito Notaio Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri, rep. N. 36955 del 21.3.2013;

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 11.6.2013 il sig. MASSIMO FELICE LOMBARDI, premesso di aver ricoperto l'incarico di direttore generale presso la resistente HCS srl,



partecipata dal Comune di Civitavecchia, con contratto decorrente dal 2 gennaio 2009 e con scadenza 31 dicembre 2013, e che con lettera del 6 novembre 2012 la resistente, a seguito di contestazioni disciplinari, gli ha intimato il licenziamento per giusta causa, ha chiesto che l'intestato Tribunale: *“accerti e dichiari la nullità/illegittimità del licenziamento per l'insussistenza della giusta causa addotta e/o l'ingiustificatezza del provvedimento de quo; conseguentemente condanni la HCS S.r.l., in persona del Suo Liquidatore e legale rappresentante pro tempore:*

- *Al pagamento delle retribuzioni spettanti al dott. Lombardi dalla data di risoluzione del rapporto fino al 31 dicembre 2013 per all'importo di euro 159.824,00;*
- *Al pagamento dell'importo di euro 11.838,00 a titolo di incidenza sul TFR delle retribuzioni maturate;*
- *Al pagamento del risarcimento del danno di cui al punto 1.4. del contratto pari ad euro 274.000,00;*

Condanni la HCS s.rl., in solido con il Comune di Civitavecchia, al risarcimento del danno all'immagine ed alla reputazione del dott. Lombardi quantificato nell'importo di euro 137.000,00 ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia ex art. 1226 cod.civ.”

Si sono costituite la società ed il comune resistenti, contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda.

La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale ed audizione testimoniale, ed è stata decisa all'udienza del 11.1.2018 con lettura del dispositivo.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

La contestazione da parte della società al ricorrente, con lettera del 26 ottobre 2012, che ha portato all'intimazione del licenziamento, a seguito di un processo di *due diligence* sulla società HCS e le sue controllate, effettuato da un consulente esterno (la società Deloitte) sotto il profilo fiscale e contabile, è la seguente: *“l'attività di verifica, terminata nella sua prima fase, ha messo in rilievo gravissime carenze del sistema di controllo interno e gestionale, in particolare è emersa l'assenza di verifica della attività contabili e gestionali nonché di una adeguata informativa nei confronti dell'organo amministrativo. Dall'analisi dei documenti è emerso altresì che Ella ha richiesto e stipulato in data 14 febbraio 2012 un atto di transazione con il Comune di Civitavecchia nel quale ha operato la rinuncia ad una posizione creditoria di HCS pari ad euro 1.657.970,00 oltre agli interessi medio tempore*



maturati a fronte del pagamento della somma di euro 730.000,00 senza indicazione specifica del suddetto pagamento e con il blocco della maturazione degli interessi. L'accordo transattivo in questione ha prodotto effetti economici e patrimoniali negativi sull'esercizio 2011 per circa euro 1 milione. Tale modo di operare ha causato danni gravissimi alla HCS in violazione degli obblighi espressamente sanciti dall'art. 2 del contratto di assunzione e così riassumibili: impegnarsi nella promozione degli interessi della Società, tenere costantemente informato l'Organo Amministrativo in merito alle attività svolte, eseguire diligentemente il proprio incarico ed esercitare con pari diligenza i poteri conferiti. La gestione da Lei operata è stata improntata invece ad una incuria nell'esercizio degli ampi poteri conferiti e nella totale assenza di una adeguata informativa agli organi deputati”.

A seguito di tale contestazione il sig. Lombardi ha inviato le sue giustificazioni scritte, che tuttavia non sono state considerate sufficienti dalla società, la quale ha formalizzato il provvedimento espulsivo.

Il licenziamento è stato impugnato dal ricorrente sotto diversi profili:

- 1) La tardività della contestazione, considerato che il menzionato accordo transattivo è stato sottoscritto il 14 febbraio 2012;
- 2) La genericità della contestazione, articolata in modo da non permettere al lavoratore un effettivo diritto di difesa;
- 3) L'introduzione, nel provvedimento espulsivo, di fatti precedentemente non contestati;
- 4) Nel merito, ha eccepito di aver stipulato la transazione rivelatasi dannosa per l'azienda a seguito di delibera della giunta comunale e di sollecitazioni da parte del Comune, socio unico della HCS, in considerazione dell' "assenza di terzietà" tra l'ente pubblico territoriale – che influenza la gestione della società esercitando il controllo analogo, e l'azienda datrice di lavoro.
- 5) La mancata audizione del ricorrente, che ne aveva fatto richiesta nel sottoporre le sue giustificazioni scritte;

Con riferimento al primo punto si rileva che la contestazione è immediatamente successiva all'audit della società Deloitte, terminato (secondo quanto dedotto da HCS e non contestato) il 22 ottobre 2012. E' noto che il principio dell'immediatezza della contestazione è da intendersi in senso relativo, *“specie nell'ipotesi in cui l'accertamento e la conseguente*



valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale più ampio oppure quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso; in tali ipotesi, dunque, il citato principio è compatibile con il trascorrere di un intervallo di tempo, più o meno lungo, restando in ogni caso riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto possono giustificare o meno il ritardo in questione.(Cass. 15/6/2016 n. 12337)” Nel caso di specie, considerato il ruolo del lavoratore licenziato, vertice dell'azienda, e dell'oggetto della contestazione – cattiva gestione finanziaria e pattuizioni con il socio unico - appare evidente che la rilevanza del comportamento tenuto dal direttore generale – soggetto che non solo detiene il controllo anche del flusso informativo con riferimento alle risultanze del proprio operato nei confronti degli organi societari, ma rappresenta un *alter ego* del datore di lavoro – non poteva che essere rilevata a seguito dell'analisi svolta da un soggetto terzo ed estraneo alla compagine societaria, dunque deve essere ritenuta tempestiva la contestazione immediatamente successiva alla conclusione della *due diligence* finanziaria eseguita dal consulente esterno sulla holding e sul gruppo.

Con riferimento all'asserita assenza di specificità della contestazione, si osserva che la lettera inviata, oltre a contenere precisi elementi relativi all'accordo con il comune, fa riferimento alla relazione della società Deloitte, sicuramente portata alla conoscenza del ricorrente, essendo egli il direttore generale (la conoscenza di tale documento rappresenta anch'essa circostanza non contestata): deve quindi ritenersi che la condotta censurata, nonchè le sue conseguenze manifestatesi nell'azienda e nel gruppo da essa controllato, fossero riconoscibili, anche *per relationem*, dal ricorrente. Anche in tale ottica devono essere considerate le indicazioni in sede di intimazione del licenziamento – in risposta alle giustificazioni rese dal ricorrente – di elementi non espressamente elencati nella lettera di contestazione ma presenti nella relazione della Deloitte (quale la mancata riduzione di benefit aziendali richiesta dal socio con delibera assembleare), fermo restando che il riscontro alla condotta espressamente contestata con riferimento al danno cagionato dall'accordo transattivo con il comune deve ritenersi sufficiente ad integrare la giusta causa, considerata l'entità degli importi in oggetto e l'assenza di cautele con le quali tale operazione è stata posta in essere.



Proprio con riferimento a tale operazione, e alle giustificazioni rese a tal riguardo dal ricorrente, si osserva che la decisione della giunta comunale a) fornisce al Comune un “via libera” per il perfezionamento dell’accordo, b) rappresenta un atto diverso da quello con il quale il Comune avrebbe potuto, come socio unico, impartire direttive: la delibera assembleare c) è stata assunta in una situazione di palese conflitto di interessi d) non avendo alcuna portata giuridicamente vincolante per amministratori e dirigenti dell’azienda (salvo rappresentare un’influenza sotto il profilo morale, in considerazione del fatto che il dirigente apicale, sebbene assunto dalla società controllata, è verosimilmente espressione della forza di governo dell’ente territoriale) non solo non avrebbe privato il dirigente di valutare in autonomia l’interesse della società a portare a compimento la transazione, ma avrebbe dovuto spingere il direttore generale verso un rafforzato sistema di controlli per verificarne la sostenibilità, innanzitutto attraverso l’interessamento del collegio sindacale e/o dell’organo di revisione. In alternativa il dirigente avrebbe dovuto dimostrare, a seguito della contestazione - certamente specifica - di aver adottato le cautele che l’ordinaria diligenza avrebbe richiesto, nell’attuare una decisione potenzialmente pericolosa per la società, quale ente autonomo e separato dal suo unico socio, e per i suoi stakeholders (quali creditori e lavoratori), anche nell’ottica delle possibili conseguenze per la società quale riflesso degli eventuali pregiudizi lamentati da questi ultimi. L’unipersonalità della società, infatti, non esclude l’esistenza di un interesse individuale di tale ente, separato da quello del socio (tanto è vero che, pure nella srl unipersonale, le delibere assembleari sono impugnabili, ai sensi dell’art. 2479 ter da parte dell’ amministratore e del collegio sindacale), nè la rilevanza di un conflitto d’interessi nei patti stipulati dalla società con il socio, soprattutto ove potrebbero dar luogo ad abusi nei confronti dei terzi.

Nel caso in esame è stato confermato in sede istruttoria che il ricorrente ha concluso la transazione contestata il 16.2.2016 senza richiedere personalmente, né attendere, né sollecitare il parere del collegio sindacale richiesto dall’allora direttore amministrativo e finanziario della società il 5.12.2011 (si veda la lettera inviata dal dott. D’Este Orioles - allegato 10 alla memoria di HCS – unitamente alla testimonianza dei membri del collegio sindacale Gennaro Coscia e Giovanni Domenico De Paolis, che hanno dichiarato di non essere mai stati preventivamente informati dell’operazione). La mancata risposta del collegio sindacale avrebbe dovuto portare il ricorrente ad attivarsi, quantomeno per



verificare l'effettiva ricezione da parte del collegio della richiesta di parere, ed in ogni caso avrebbe dovuto precludergli l'esposizione della società ad un rischio finanziario di tale entità in assenza di precisi riscontri circa le conseguenze, in termini economici e patrimoniali, per l'azienda. Tale condotta deve ritenersi una grave violazione al dovere di diligenza, idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento, anche in considerazione del fatto che il ricorrente non ha in alcun modo allegato di aver operato – neppure esternamente al collegio sindacale – un'accurata analisi della relazione costi/benefici dell'operazione, ovvero una valutazione dei rischi, che alla luce del suo ruolo e delle deleghe riconosciutegli avrebbe dovuto svolgere per la società.

Infine, con riferimento alla mancata convocazione del ricorrente, addotto quale vizio procedurale del licenziamento, occorre rilevare che il sig. Lombardi ha replicato alla contestazione, come dallo stesso rappresentato, adducendo le proprie giustificazioni per iscritto in data 2 novembre 2012, rappresentando, infine, di voler *“chiarire anche personalmente ogni eventuale residuo dubbio dovesse permanere circa il mio legittimo e corretto comportamento mettendomi a disposizione per un incontro”*.

Tale richiesta deve essere considerata eventuale e generica, dunque non vincolante per il datore di lavoro, considerato che, come rilevato in caso del tutto analogo dalla Cassazione, *“il lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare può ben avvertire l'esigenza di essere sentito personalmente dal datore di lavoro (anche quando abbia inviato una compiuta difesa scritta), ma, in questa ipotesi, egli deve (meglio: ha l'onere di) comunicare la propria volontà in termini univoci, a tutela dell'affidamento del datore di lavoro, il quale non può essere esposto ingiustamente al rischio di sentirsi dichiarare illegittimo il licenziamento per un vizio di procedura determinato, fra l'altro, proprio dal contenuto incerto e poco chiaro della comunicazione del lavoratore.”* (Cass. sez lav., n. 21899/2010).

Il licenziamento del ricorrente deve essere pertanto ritenuto legittimo, dovendosi per l'effetto respingere tutte le consequenziali domande avanzate dal ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori medi per le controversie di lavoro nello scaglione di riferimento (da 260.000,00 a 520.000,00 euro) considerate le attività di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, ai sensi del DM n. 55 del 2014.

PQM



così definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa:

- Respinge il ricorso;

- Condanna LOMBARDO MASSIMO FELICE a rifondere le spese di lite in favore di HOLDING CIVITAVECCHIA SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE e del COMUNE DI CIVITAVECCHIA, che si liquidano in euro 18.015,00 per ciascuna, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Civitavecchia, l' 11/01/2018

Il Giudice Emanuela Vitello

